



RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO DI PARTENARIATO GLOBALE E COOPERAZIONE TRA L'UNIONE EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, E IL REGNO DI THAILANDIA, DALL'ALTRA, FATTO A BRUXELLES IL 14 DICEMBRE 2022

Art. 38

Cambiamenti climatici

1. Le parti ritengono che i cambiamenti climatici costituiscano una minaccia esistenziale per l'umanità e ribadiscono l'impegno a rafforzare la risposta mondiale a tale minaccia. Le parti ribadiscono l'impegno a conseguire gli obiettivi e i traguardi dell'UNFCCC e dell'accordo di Parigi. Di conseguenza, ciascuna parte attua efficacemente l'UNFCCC e l'accordo di Parigi. 2. Le parti intendono rafforzare la risposta mondiale ai cambiamenti climatici e al loro impatto. Le parti intensificano inoltre la cooperazione sulle politiche volte a mitigare i cambiamenti climatici e ad adattarsi ai relativi effetti negativi, tra cui l'innalzamento del livello del mare, e a orientare le loro economie, compresi i flussi finanziari, verso uno sviluppo a basse emissioni di gas a effetto serra e resiliente ai cambiamenti climatici, conformemente all'accordo di Parigi. 3. La cooperazione nel campo dei cambiamenti climatici intende:

- a) migliorare la capacità di affrontare le sfide poste dai cambiamenti climatici, in base e in risposta ad esigenze nazionali;
- b) rafforzare lo sviluppo di capacità nell'attuazione dei contributi determinati a livello nazionale e dei piani nazionali di adattamento e di altre misure di mitigazione nei settori di reciproco interesse per appoggiare una crescita sostenibile e a basse emissioni di carbonio;
- c) promuovere la cooperazione e il dialogo sui finanziamenti per il clima e sullo sviluppo di meccanismi finanziari per affrontare i cambiamenti climatici, coinvolgendo anche il settore privato;
- d) adattarsi alle conseguenze negative dei cambiamenti climatici, anche contemplando misure di adattamento nelle strategie e nella pianificazione delle parti per lo sviluppo a tutti i livelli;
- e) promuovere la cooperazione nelle attività di ricerca e sviluppo e di tecnologie di mitigazione e adattamento;
- f) promuovere le azioni di sensibilizzazione, rivolte soprattutto alle popolazioni più esposte o che vivono in zone vulnerabili, agevolare la partecipazione del pubblico agli

- interventi in risposta ai cambiamenti climatici e integrare un'analisi delle implicazioni di genere dei cambiamenti climatici;
- g) promuovere la cooperazione e il dialogo sullo sviluppo di strumenti economici per affrontare i cambiamenti climatici, ad esempio la fissazione del prezzo del carbonio, e altri strumenti se opportuno;
- h) promuovere lo sviluppo di strategie di riduzione e gestione del rischio di catastrofi, anche per le zone e le comunità vulnerabili.

Versione in vigore dal 30 aprile 2026 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro di partenariato globale e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Regno di Thailandia, dall'altra, fatto a Bruxelles il 14 dicembre 2022
Estremi	Legge 10 aprile 2026, n. 61
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 30 aprile 2026

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-61-2026/art-38>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it